



SANTORO AMERIGO

NOTAIO

Repertorio n.11189-----Raccolta n.9246

**ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ
"SKI & SNOW CLUB FOSSÒ SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno otto ottobre duemilaventicinque a Rovigo, via Silvestri nn. 7-23 e presso il mio studio.

8 ottobre 2025

Avanti a me **Amerigo Santoro**, notaio a Rovigo, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Rovigo,

si costituisce:

--- **CONTE VALENTINA**, nata a Dolo il giorno 20 dicembre 1986, residente a Camponogara, via Cornio 17/B, cittadina italiana, codice fiscale **CNT VNT 86T60 D325H**.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere questo atto, col quale

conviene quanto segue:

la signora **Valentina Conte**

costituisce

una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con unico socio avente le seguenti caratteristiche:

Denominazione - La denominazione della società è "**SKI & SNOW CLUB FOSSÒ SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA**".

Sede - La sede della società è nel Comune di **Fossò**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 - ter delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Oggetto sociale - La società è senza scopo di lucro e ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, di attività sportiva dilettantistica la sua organizzazione e gestione, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, con particolare riferimento alla promozione e alla pratica dell'attività motoria di base, l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione delle seguenti discipline della F.I.S.I.: biathlon, bob pista, combinata nordica, freestyle, salto con gli sci, sci alpinismo, sci alpino, sci d'erba, sci di velocità, sci di fondo, snowboard, sci di fondo estivo, sci carving, telemark, skeleton, slittino su pista artigianale, e slittino su pista naturale.

In particolare, la società ha per oggetto:

- l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali ed in particolare del FISI, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia a bambini sia ai giovani che agli

adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.

Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

- gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzi, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

- la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;

- gestione di attività accessorie all'attività sportiva quali riabilitazione e rieducazione motoria e funzionale, attività fisica adattata, preventiva e compensativa, posturale nonché attività affini e collaterali; il rilevamento, la misurazione e la valutazione della composizione corporea e delle capacità prestative in genere con l'ausilio di supporti meccanici e computerizzati.

Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ..

Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni banarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Al fine di svolgere l'attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, com-

plementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

La società si conforma alle norme ed alle direttive Coni e Cip nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS a cui la società intende affiliarsi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Durata - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

Capitale sociale e suddivisione delle quote tra i soci - Il capitale sociale è di euro **500,00** (cinquecento e zero centesimi) e viene sottoscritto integralmente dall'unica socia Valentina Conte.

Quest'ultima dichiara che il conferimento è stato eseguito tramite il versamento all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, della somma di euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) mediante assegno circolare non trasferibile emesso in data 6 ottobre 2025 da "Iccrea Banca - Banca Annia S.C." distinto con il numero 4083292341, intestato alla costituenda società.

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

Norme sulla distribuzione degli utili - Gli utili spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione percentuale al capitale sociale.

Chiusura dell'esercizio sociale - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre dell'anno 2026.

Amministrazione e rappresentanza - La società sarà amministrata da un amministratore unico a cui viene conferita la rappresentanza generale della società.

Quale primo amministratore unico viene nominata Valentina Conte.

La nominata amministratrice unica, qui presente e sopra costituita, accetta la carica sottoscrivendo questo atto e dichiarando che non vi sono cause di ineleggibilità o decadenza.

Spese di costituzione - Le spese di costituzione della società, per un importo ammontante a circa euro 1.800,00 (milleottocento e zero centesimi) sono poste a carico della società.

* * *

Ai soli fini dell'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle imprese, la comparente mi dichiara che l'indirizzo completo della sede della società è Fossò, via Provinciale Sud n. 40.

-* * *

Nello Statuto, a questo atto allegato sotto la lettera "A", sono riportate le norme relative al funzionamento della società.

Il presente atto è soggetto ad Imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia e da me completato, ho dato lettura alla comparente, unitamente all'allegato, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore quattordici e dieci minuti.

Due fogli scritti per sei pagine intere e questa fin qui.

F.to Valentina Conte

F.to Amerigo Santoro (Impronta del Sigillo Notarile)

Statuto della

**"SKI & SNOW CLUB FOSSÒ SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall'articolo 6, D.Lgs. 36/2021, la società a responsabilità limitata, denominata "SKI & SNOW CLUB FOSSÒ SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", in acronimo "SKI & SNOW CLUB FOSSÒ SSD ARL"(d'ora in poi "società"). La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex articolo 10, D.Lgs. 36/2021.

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "SSD".

Articolo 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1. La sede legale della società è nel Comune di Fossò.

2.2. La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

2.5. La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

2.6. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3) OGGETTO SOCIALE

3.1. La società è senza scopo di lucro e ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, di attività sportiva dilettantistica la sua organizzazione e gestione, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, con particolare riferimento alla promozione e alla pratica dell'attività motoria di base, l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione delle seguenti discipline della F.I.S.I.: biathlon, bob pista, combinata nordica, freestyle, salto con gli sci, sci alpinismo, sci alpino, sci d'erba, sci di velocità, sci di fondo, snowboard, sci di fondo estivo, sci carving, telemark, skeleton, slittino su pista artigianale, e slittino su pista naturale.

3.2. In particolare, la società ha per oggetto:

- l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali ed in particolare del FISI, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;

- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia a bambini sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.

3.3. Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

- gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;
- gestione di attività accessorie all'attività sportiva quali riabilitazione e rieducazione motoria e funzionale, attività fisica adattata, preventiva e compensativa, posturale nonché attività affini e collaterali; il rilevamento, la misurazione e la valutazione della composizione corporea e delle capacità prestative in genere con l'ausilio di supporti meccanici e computerizzati.

Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021.

3.4. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ..

Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla nor-

mativa pro-tempore vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Al fine di svolgere l'attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

La società si conforma alle norme ed alle direttive Coni e Cip nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS a cui la società intende affiliarsi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 4) DURATA La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II

Capitale, strumenti e finanziamento e partecipazione sociale

Articolo 5.1) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) diviso in quote ai sensi di legge.

Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. 36/2021.

Articolo 5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

I conferimenti devono esser effettuati in denaro.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove parteci-

pazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci fatto salvo quanto previsto dal comma 4, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Articolo 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.

6.3. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti di cui al comma 3, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

Articolo 7) PARTECIPAZIONI

7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l'articolo 2468 cod. civ..

Articolo 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

8.1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono tutte nominative.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, nel rispetto del diritto di prelazione ai soci, di cui in prosieguo, sempre che il trasferimento e il diritto di prelazione non contrastino con le norme, le direttive e le altre disposizioni applicabili in materia ed in particolare con il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserva comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto previsto nello statuto nei limiti dall'attuale normativa.

Il socio che intende alienare la propria quota di partecipazione deve infor-

marne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta a terzi in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. La comunicazione di alienazione dovrà indicare espressamente ogni condizione dell'alienazione che, in relazione al concreto contratto ed a tutti gli elementi determinanti dello specifico consenso, permettano la conclusione del trasferimento mediante semplice accettazione da parte dell'avente diritto alla prelazione. La detta comunicazione, infatti, ha, per espresso patto, natura di proposta, ancorché revocabile nei termini e nei modi di legge.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile.

8.2. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

Articolo 9) RECESSO DEL SOCIO

9.1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società.

9.2. Si applica l'articolo 2473, cod. civ..

9.3. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Articolo 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

10.1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso nei limiti di cui al comma 4, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

Articolo 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO

11.1. Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il socio, ai sensi dell'articolo 2473-bis, cod. civ., può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia. L'interessato può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura degli amministratori, al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non ponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

11.2. L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

11.3. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti speci-

fiche circostanze:
- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- pignoramento della quota del socio;
- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.
11.4. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di 2 soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal tribunale su istanza di uno dei soci, ex articolo 2287, cod. civ..
TITOLO III
Decisioni dei soci
Articolo 12) ORGANI SOCIALI
12.1. Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci;
b) l'organo amministrativo;
c) l'organo di revisione e controllo.
12.2. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissidenti.
12.3. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, ovvero i co-amministratori, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio.
12.4. Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.
Articolo 13) DIRITTO DI VOTO
13.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, senza discriminazione alcuna.
13.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.
13.3. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.
13.4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società.
13.5. Ciascun delegato può rappresentare al massimo 3 soci deleganti.
14) DECISIONI DEI SOCI
14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti

soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480, cod. civ.;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o di un ramo d'azienda e scioglimento volontario;
- la decisione in ordine all'esclusione dei soci deliberata dal consiglio;
- l'adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.

14.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e *mail*, contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.

14.4. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

14.5. Le decisioni relative alla modifica dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

14.6. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.

14.8 Si applica l'articolo 2479-ter, cod. civ., per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto.

Articolo 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

15.1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un solo socio. L'assemblea viene convocata ogni qual volta l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

15.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica certificata, fatto pervenire ai soci all'indirizzo risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito istituzionale.

15.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

15.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 16) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

16.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal suo presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

16.2. Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.

16.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

17.1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il registro delle imprese.

17.2. È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell'articolo 13.4 e 13.5 del presente statuto.

17.3. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Articolo 18) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

18.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

18.2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

- risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti,

da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

18.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 19) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

19.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

19.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 20.

19.3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

19.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

20.1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

20.2. L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta percento) dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 21 STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Qualora in sede di nomina sia precisato che gli amministratori nominati non costituiscono un consiglio, ma nulla sia detto in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi spetteranno disgiuntamente a ciascun amministratore.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'assemblea che li nomina, anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle federazioni sportive, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva cui la società deciderà di affiliarsi.

Gli amministratori destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Danza Sportiva, della Federazione Ginnastica d'Italia, della Federazione Italiana Pesistica, e degli Enti di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata, a cui la società si affilierà, dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o degli enti di promozione sportiva.

L'amministratore che contravvenga a tale dovere di astensione decade dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche sociali.

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI.

Si applica l'art. 2475-ter cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

Nel caso di nomina di più amministratori, i soci, con la decisione di nomina, stabiliscono il numero degli stessi e la struttura dell'organo amministrativo, in particolare se l'amministrazione spetta loro disgiuntamente e/o congiuntamente.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., sono di competenza del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico.

ARTICOLO 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, ove non vi abbiano già provveduto i soci in sede di nomina. Il consiglio può nominare anche un vice-presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, quest'ultimo anche estraneo.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia. Alla convocazione del consiglio può provvedere ogni consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore con lettera da spedirsi al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza con telegramma, telefax, posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima. La convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica potrà avvenire solo al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicati dai singoli amministratori e risultanti in una delibera del consiglio di amministrazione.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza, dal vice-presidente qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Sono tuttavia valide le adunanze del consiglio di amministrazione anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l'organo di controllo, ove esistente. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applica, in quanto compatibile, l'art. 16 del presente statuto.

È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o dal sindaco unico o da uno o più componenti del collegio sindacale, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, comma 4, cod. civ. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

ARTICOLO 21 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Il consiglio di amministrazione o i due o più amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alla decisione dei soci. In sede di nomina possono, tuttavia, essere poste limitazioni ai poteri degli amministratori.

All'uopo possono essere designati direttori, procuratori legali o negoziali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti con la determinazione delle relative condizioni. Ad essi saranno conferite le necessarie procure.

La rappresentanza generale della società è attribuita singolarmente al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al vice-presidente, e a ciascun amministratore delegato, se nominati, ovvero all'amministratore unico.

Il presidente del consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico rappresentano inoltre la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di nomina di più amministratori non costituenti un consiglio, l'amministrazione e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio spettano secondo quanto stabilito in sede di nomina:

- o disgiuntamente a ciascun amministratore il quale potrà compiere con firma singola qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- o disgiuntamente a ciascun amministratore per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente a tutti gli amministratori per gli atti di straordinaria amministrazione;
- o congiuntamente a tutti gli amministratori i quali potranno compiere con firma abbinata qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- o congiuntamente ad un numero di amministratori che rappresenti la maggioranza di quelli in carica con facoltà di compiere con firma tra loro congiunta qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

TITOLO V

Organi di controllo

Articolo 22) ORGANO DI CONTROLLO

22.1. L'assemblea dei soci deve nominare l'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, cod. civ. e 2399, cod. civ..

Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest'ultimo è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

22.2. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto.

22.3. I sindaci vigilano e monitorano sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società.

22.4. Si applica l'articolo 2477, cod. civ. per quanto non previsto dal presente articolo.

TITOLO VI

Libri sociali, scritture contabili e bilancio

Articolo 23) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

23.1. La società deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.;
- libro delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- libro delle decisioni dell'organo di controllo;
- libro giornale;
- libro degli inventari.

Articolo 24) BILANCIO

24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

24.2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

24.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364, cod. civ., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24.4. L'organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell'articolo 2478-bis, cod. civ..

Articolo 25) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

25.1. Come indicato nell'articolo 5.1 del presente statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 148, comma 8, D.P.R. 917/1986 fatto salvo quanto previsto dal comma 3, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

La società, pertanto, non ha scopo di lucro e non deve distribuire gli eventuali utili, è inoltre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserva comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto previsto nello statuto nei limiti dall'attuale normativa.

L'assemblea dei soci determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che, dedotta una somma prevista dal terzo comma dell'articolo 2463 c.c., da destinarsi a riserva legale, dovranno essere reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3.

L'assemblea dei soci potrà, inoltre, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali

perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale di statistica, ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

TITOLO VII

Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione

Articolo 26) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

26.1. La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

26.2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di Srl, di cui al capo VIII, libro V, cod. civ.

26.3. L'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

26.4. L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modifica dello statuto, le deliberazioni di cui al capo precedente.

26.5. In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'articolo 2485, cod. civ. e le facoltà ex articolo 2486, cod. civ..

Articolo 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, dedito il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, è devoluto ad altre società e associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

TITOLO VIII

Lavoratori e volontari

Articolo 28) LAVORATORI E VOLONTARI

28.1. I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

28.2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

28.3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

28.4. La società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

28.5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ..

Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

28.6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

28.8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

28.9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mips.

TITOLO IX

Articolo 29) NORME APPLICABILI

Si precisa che, fatto riferimento alla normativa del d.lgs n. 36/2021, la società delibera di recepire integralmente ed automaticamente nello Statuto, ad integrazione e/o in deroga rispetto a quelle ivi contemplate, le clausole che verranno formulate dai regolamenti che saranno emanati in materia.

Qualora le clausole del presente Statuto risultino in contrasto con le norme e le direttive specifiche previste in materia di Società Sportive Dilettantistiche, dette clausole dovranno ritenersi decadute e prive di alcun effetto qualora non siano previste norme in loro sostituzione ovvero sostituite di diritto in caso in cui esistano clausole specifiche che regolamentano diversamente la materia.

F.to Valentina Conte

F.to Amerigo Santoro (Impronta del Sigillo Notarile)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..